

**CONVENZIONE TRA LA A.S.L. VCO E LA S.r.l. INTERNATIONAL CHIPS DI
DOMODOSSOLA PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA' DI CONSULENZA DA
PARTE DI PERSONALE MEDICO DELLA S.O.S. DIPARTIMENTALE DI
ENDOSCOPIA DIGESTIVA.**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.

00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata

ai fini del presente atto dalla Avv.to Cinzia Meloda, Direttore della SOC Affari Generali,

Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con

deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;

E

L'Amministratore Delegato della **INTERNATIONAL CHIPS** – Sig.ra SARAZZI

ALESSIA, nata a Domodossola il 21/09/1973 e domiciliato ai fini della presente

convenzione in Loc. Polveriera 3 Domodossola (VB);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUVE:

Art.1 -

Oggetto della convenzione e' l'attività di consulenza medica - da svolgersi presso La Società

a Responsabilità Limitata **INTERNATIONAL CHIPS** di Domodossola - da parte dei

Dirigenti Medici S.O.S. Dipartimentale di Endoscopia Digestiva con rapporto esclusivo

(aventi specializzazione in Medicina Interna o equipollente ed appartenenti alla disciplina

di Medicina interna) in applicazione dell'art. 2 del vigente regolamento per l'attività libero

professionale di cui alla deliberazione n. 24 del 16/01/2015 e s.m.i.

Art.2

L'ASL VCO consente ai Dirigenti Medici della S.O.S. dipartimentale di Endoscopia

Digestiva, di espletare l'attività di cui al precedente articolo al di fuori dell'orario di servizio

e c/o la sede della Ditta stessa in regime di libera professione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Aziendale vigente, approvato con Deliberazione n. 24 del 16/01/2015 e s.m.i. ed in particolare all'art. 9

Art.3

L'attività di consulenza verrà effettuata dai dirigenti medici al di fuori dell'orario di servizio, di norma con cadenza trimestrale e per un totale presunto di 90 visite per il periodo di vigenza della presente convenzione.

Art.4

L'onorario della prestazione è stabilito in €. 56,00 lorde omnicomprese a visita.
L'importo dovuto sarà liquidato dalla S.r.l. International Chips a seguito di emissione di 2 fatture da parte dall'ASL VCO nel mese di luglio e gennaio. L'ASL VCO provvederà ad introitare le somme e ripartirle ai sensi del vigente regolamento aziendale per l'attività libero professionale addivenendo alle trattenute di legge per oneri riflessi ed IRAP ed all'applicazione della percentuale del 5% per la copertura dei costi vivi aziendali.

Art 5

Il presente accordo ha validità dal 01/01/2021 al 31/12/2021 con possibilità di recesso da parte di ciascuna delle parti interessate, da notificarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata con preavviso di gg. 30. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti contraenti.

Art. 6

La Società a Responsabilità Limitata INTERNATIONAL CHIPS provvederà alla copertura assicurativa dei rischi derivanti dall'accesso alla propria struttura in riferimento all'attività prestata in consulenza (Responsabilità civile ed infortunio), sollevando la ASL da ogni responsabilità che ne potesse derivare dall'attività in questione.

Art. 7

I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.

Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del regolamento UE 2016/79 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR) l'ASL VCO, Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi dell'art. 4, c. 7 del GDPR provvede alla successiva nomina ad autorizzati al trattamento dei consulenti per il trattamento dei dati personali che saranno utilizzati da quest'ultima ai fini e nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 ed alle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati limitatamente alle funzioni alla stessa attribuite con la presente convenzione.

Art.8

Le prestazioni oggetto del presente atto sono esenti dall' IVA ai sensi dell'art. 10, comma 18, del D.P.R. 26/10/72 N° 633.

Art. 9

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono a carico della parte richiedente per entrambi gli originali.

Letto, confermato e sottoscritto

Omegna _____ ASL VCO

IL DIRETTORE SOC AFFARI GENERALI, LEGALI E ISTITUZIONALI

(Avv.Cinzia MELODA)

Domodossola

INTERNATIONAL CHIPS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

(Sig.ra Alessia SARAZZI)